



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 6948

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 15 giugno 2007, integrata in data 10 settembre 2007, presentata dalla Società Kapsch TraffiCom srl, con sede legale in Via Montenapoleone 8- Milano, tesa ad ottenere l'omologazione di un sistema denominato "Kapsch City Solution VT "per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 290/07, reso nell'adunanza del 15 novembre 2007, trasmesso a questo Ufficio in data 16 gennaio 2007, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema raccomandando che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego, e che sia verificato che l'installazione dei singoli componenti e la sistemazione dei varchi non costituisca pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;

D E C R E T A

- Art. 1 - E' omologato il sistema denominato "Kapsch City Solution VT " per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, prodotto dalla Società Kapsch TraffiCom srl, con sede legale in Via Montenapoleone 8- Milano, con la prescrizione che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego.
- Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti e dei sostegni del sistema, nella fase di organizzazione dei varchi, e che siano rispettate le norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione.
- Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 24-01-2008

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)